

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

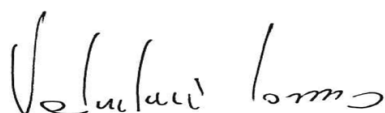
Provincia di Treviso

PARERE N. 8/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. VALENTINI LORENZO



Il Revisore unico del conto del Comune di Castello di Godego dott. Valentini Lorenzo nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.06.2020;

L'Organo di Revisione, esaminata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 139 del 30.03.2023 di approvazione dei conti degli agenti contabili e di parificazione degli stessi, e operando ai sensi e nel rispetto:

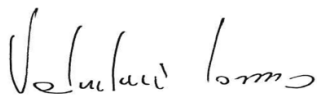
- ☐ del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art.233-bis e dell'art. 239 comma 1, lett.d-bis;
- ☐ del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili;
- ☐ del d.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174;
- ☐ dello statuto e del regolamento di contabilità dell'ente;
- ☐ dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; *

approva

l'allegata relazione sui conti degli agenti contabili anno 2022 del Comune di Castello di Godego che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Limena, 05/04/2023

L'Organo di Revisione
Dott. Valentini Lorenzo



Introduzione

Premesso che:

1. l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
2. l'art. 181, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli incaricati della riscossione interni siano designati con formale provvedimento dell'Amministrazione;
3. a norma dell'art. 233, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e gli agenti contabili, rendono il conto della propria gestione al Comune, che lo trasmette alla competente sezione Giurisdizionale entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
4. il punto 4.2 dell'allegato 472 al D.Lgs. n. 118/2011, richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce: "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.";
5. gli artt. 137 e ss. del nuovo Codice sulla Giustizia Contabile approvato con D.Lgs. 26.08.2016, n. 174, oltre a raccogliere organicamente le norme esistenti in materia di agenti contabili, hanno introdotto rilevanti nuove disposizioni anche per gli Enti Locali;

In particolare:

1. l'art. 138 del D.Lgs. 26.08.2016, n. 174 prevede:
 - le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale;
 - presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione
2. l'art. 139 del D.Lgs. 26.08.2016, n. 174 prevede:
 - l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale competente";

Dato atto che la Corte Conti sezioni riunite nella delibera n. 2/2018, in data 15 febbraio 2018 in tema "parere richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in materia di presentazione dei conti giudiziali a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 recante il Codice di giustizia contabile si riferisce all'Organi di controllo interno quale collegio dei revisori o revisore unico.

Dato atto che alle incombenze sopra descritte è designato l'attuale responsabile del servizio finanziario come da provvedimento di conferimento di incarico di alta professionalità ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (prot n.5563/2020) oltre che da quanto indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2023-2025 e s.m.i.;

Parificazione dei conti da parte del responsabile del procedimento

L'Organo di revisione provvede alla verifica della determinazione n. 139 del 30.03.2023 ad oggetto "PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2022" a mezzo della quale il responsabile su indicato ha approvato il conto degli agenti contabili attestandone la regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

L'organo di revisione prende atto che il responsabile del servizio finanziario ha provveduto con l'atto su richiamato alla parificazione dei conti dei seguenti agenti contabili:

- a) CONTO DEL TESORIERE - BANCA MONTE PASCHI DI SIENA
- b) CONTO DELL'ECONOMO - MENEGHETTI RENATO
- c) CONTO DELL'AGENTE CONTABILE - MENEGHETTI RENATO

Conclusioni

L'Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d) -bis) del D.lgs. n.267/2000, attesta la regolarità dei conti degli agenti contabili del Comune di Castello di Godego per l'anno 2022.

Limena, 05.04.2023

L'Organo di Revisione
Dr. Valentini Lorenzo

